

Condizioni generali
d'assicurazione (CGA)
per l'assicurazione veicoli a motore
smile.car – MOT 7.2



Disposizioni generali		3	Disposizioni per l'assicurazione casco		8
A	Formalità del contratto	3	47	Rischi e danni assicurati	8
1	Preparazione del contratto	3	47.1	Collisione	8
2	Perfezionamento del contratto	3	47.2	Incendio	8
3	Documenti del contratto	3	47.3	Rischi alpini	8
4	Violazione dell'obbligo di dichiarazione	3	47.4	Uragani, piene e inondazioni	8
5	Modifica del rischio	3	47.5	Collisione con animali	8
6	Premi	3	47.6	Morso di martore	8
7	Pagamento dei premi	3	47.7	Grandinata	8
8	Rimborso dei premi	3	47.8	Rottura vetri	8
9	Durata del contratto	3	47.9	Vandalismo	8
10	Rinnovo del contratto	3	47.10	Furto	8
11	Fine del contratto	4	48	Prestazioni assicurate	8
12	Sospensione del contratto (deposito delle targhe)	4	48.1	Tipo di risarcimento silver	8
13	Cessione delle prestazioni assicurate	4	48.2	Tipo di risarcimento gold	9
14	Diritto applicabile	4	49	Danni di parcheggio	9
15	Assicuratore	4	49.1	Danni di parcheggio silver	9
16	Adempimento del contratto e foro competente	4	49.2	Danni di parcheggio gold	9
17	Riduzione e regresso	4	50	Effetti personali	9
18	Rinuncia alla riduzione della prestazione e al regresso in caso di colpa grave	4	50.1	Effetti personali silver	9
18.1	Rinuncia in caso di colpa grave silver	5	50.2	Effetti personali gold	9
18.2	Rinuncia in caso di colpa grave gold	5	51	Franchigia	9
19	Comunicazioni	5	52	Sistema del grado di premio	9
B	Oggetto del contratto	5	52.1	Protezione del bonus silver	9
20	Veicoli assicurati	5	52.2	Protezione del bonus gold	9
21	Veicolo di sostituzione	5	53	Procedura in caso di sinistro	10
22	Targhe trasferibili	5	54	Definizioni	10
23	Validità territoriale	5	Disposizioni per l'assicurazione infortunisti occupanti		
24	Validità temporale	5	55	Persone assicurate	10
C	Restrizioni della copertura	5	56	Rischi assicurati	10
C1	Assicurazione responsabilità civile	5	57	Sinistri assicurati	10
25	Danni propri	5	58	Prestazioni assicurate	10
26	Corse illecite	5	58.1	Le spese di cura	10
27	Motorismo	5	58.2	I costi di salvataggio, trasporto ed altri costi	10
28	Incendio, esplosione ed energia nucleare	6	58.3	L'indennità giornaliera	10
29	Prestazioni legali alle parti lese rimborsabili dallo stipulante	6	58.4	Invalidità	11
C2	Assicurazione casco	6	58.5	Il capitale di decesso	11
30	Danni d'esercizio	6	58.6	Animali trasportati	11
C3	Esclusioni condivise dall'assicurazione casco, infortunisti occupanti e Assistance	6	59	Prestazioni per i soccorritori in caso di guasto e infortunisti	11
31	Motorismo	6	60	Disposizioni sulle prestazioni complementari	11
32	Delitti e trasgressioni	6	60.1	Doppia assicurazione	11
33	Mancanza dell'autorizzazione/accordo	6	60.2	Responsabilità civile	11
34	Eventi bellici	6	60.3	Computazione	11
35	Disordini	6	61	Procedura in caso di sinistro	11
36	Terremoti, eruzioni vulcaniche e trasmutazione del nucleo atomico	6	Disposizioni per l'assicurazione Assistance		
37	Requisizione del veicolo	6	62	Soccorso stradale, rimorchio e recupero del veicolo	11
C4	Assicurazione infortunisti occupanti	6	63	Rimpatrio del veicolo, obblighi e spese doganali	12
38	Infortunisti	6	64	Pernottamento degli occupanti	12
39	Fattori estranei all'infortunisti	6	65	Spese di viaggio	12
40	Posti a sedere	7	66	Spese per una vettura a noleggio	12
41	Medicinali, droghe o sostanze chimiche	7	66.1	Spese per una vettura a noleggio silver	12
Disposizioni per l'assicurazione responsabilità civile			7	66.2	Spese per una vettura a noleggio gold
42	Pretese di responsabilità civile assicurate	7	67	Ricambi	12
43	Prestazioni assicurate	7	68	Avvisi alle persone	12
44	Franchigia	7	69	Procedura in caso di sinistro	12
45	Sistema del grado di premio	7	Ai fini di maggiore chiarezza e semplicità di lettura, nelle nostre Condizioni di assicurazione rinunciamo a differenziare tra forme maschili e femminili; i termini usati sono quelli d'uso corrente della legge e del linguaggio parlato che ovviamente si rivolgono sempre anche a tutte le persone di sesso femminile.		
45.1	Protezione del bonus silver	7			
45.2	Protezione del bonus gold	7			
46	Procedura in caso di sinistro	7			

A Formalità del contratto

1 Preparazione del contratto

Lo stipulante prepara autonomamente il contratto in seguito alla richiesta telefonica, l'invio di un tagliando di proposta o tramite Internet, rispondendo in modo veritiero a tutte le domande di smile.direct.

Riceverà in seguito la polizza, le Condizioni generali d'assicurazione (CGA), eventuali Condizioni particolari d'assicurazione (CPA), e la nota di premio. smile.direct prepara l'attestato di assicurazione in forma cartacea o elettronica.

2 Perfezionamento del contratto

Il contratto acquista effetto dopo l'attivazione dell'attestato d'assicurazione presso l'Ufficio della circolazione. Il presente contratto può comprendere le seguenti assicurazioni:

- a) assicurazione responsabilità civile;
- b) assicurazione casco;
- c) assicurazione infortunio occupanti;
- d) assicurazione Assistance;
- e) rinuncia alla riduzione delle prestazioni e al regresso in caso di colpa grave.

I tipi di assicurazione, le varianti, le coperture, le somme assicurate e le franchigie scelte dallo stipulante sono indicate nella polizza.

3 Documenti del contratto

I diritti e i doveri delle parti contraenti sono regolate nella polizza, nelle CGA e in eventuali CPA.

Con l'attivazione del certificato d'assicurazione presso l'Ufficio della circolazione, lo stipulante conferma di avere ricevuto i documenti del contratto e in particolare di avere preso conoscenza delle informazioni ivi contenute in merito ai rischi assicurati, all'estensione della copertura assicurativa, ai premi dovuti e a ulteriori obblighi nonché alla durata e al termine del contratto.

4 Violazione dell'obbligo di dichiarazione

Lo stipulante è tenuto a rispondere in modo veritiero a tutte le domande poste oralmente o per iscritto. Con l'attivazione dell'attestato d'assicurazione presso l'Ufficio della circolazione, lo stipulante conferma in particolare la correttezza dei dati indicati nella polizza.

Se alla conclusione dell'assicurazione chi era tenuto a fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante di cui era o doveva essere a conoscenza e di cui si fa menzione nei documenti della polizza, smile.direct ha il diritto di recedere dal contratto per iscritto. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante.

Il diritto di recesso di smile.direct si estingue 4 settimane dopo che è venuta a conoscenza della violazione dell'obbligo di dichiarazione.

Se la presente assicurazione veicoli a motore è rescissa mediante disdetta di cui all'art. 4, cpv. 2, viene meno anche l'obbligo di prestazione di smile.direct per sinistri già incorsi, la cui causa ed entità sono state influenzate dal fatto rilevante notificato in modo inesatto o non notificato. Se smile.direct ha già adempiuto l'obbligo di prestazione, essa ha diritto al rimborso delle prestazioni.

5 Modifica del rischio

Se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante dichiarato nella polizza subisce una modifica, dando effetto a un aggravamento del rischio, lo stipulante deve darne immediato avviso a smile.direct. In tale caso, essa ha il diritto di adattare il contratto in base alle caratteristiche di rischio mutate.

In caso di diminuzione del rischio, smile.direct riduce l'entità della copertura assicurativa e il premio in base alla nuova estensione del rischio, tuttavia, se la comunicazione avviene in ritardo, al più presto dal momento della notifica da parte dello stipulante.

Se chi era tenuto a fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o ha taciuto la modifica di un fatto rilevante di cui era o doveva essere a conoscenza e di cui si fa menzione nei documenti della polizza, subentrano le stesse conseguenze come descritte nell'art. 4, cpv. 2-4.

6 Premi

I premi di base si calcolano secondo i rischi elencati nella polizza. Se è stato concordato il pagamento rateale dei premi, viene riscosso un supplemento rateale. Le rate non ancora scadute sono considerate come prorogate. Le parti contraenti rinunciano ad esigere il pagamento di saldi derivanti da note di premio inferiori a CHF 10.

7 Pagamento dei premi

Il primo premio e ogni altro premio successivo va versato entro il termine di pagamento indicato sulla nota di premio. In caso di mancato pagamento del premio entro la scadenza indicata, lo stipulante è diffidato legalmente per iscritto. Dall'invio della diffida, il pagamento va effettuato entro i 14 giorni prescritti dalla legge.

Se entro tale termine il premio non perviene a smile.direct, la copertura assicurativa è sospesa. Allo stipulante sarà richiesto il rimborso di prestazioni che, ai sensi della Legge sulla circolazione stradale, vanno pagate direttamente a persone lese.

smile.direct è autorizzata ad annunciare nella diffida il recesso dal contratto, se il termine della stessa dovesse questa rimanere senza effetto. Su richiesta all'Ufficio della circolazione, quest'ultimo dispone il ritiro delle targhe e della licenza di circolazione.

8 Rimborso dei premi

Se il contratto viene annullato per motivi giuridici o contrattuali prima della fine dell'anno d'assicurazione, smile.direct rimborsa allo stipulante la parte del premio non goduta.

Non sussiste alcun diritto al rimborso:

- a) in caso di disdetta da parte dello stipulante in seguito a un danno parziale con obbligo di risarcimento nel primo anno di assicurazione;
- b) se smile.direct in seguito al venir meno del rischio ha versato le prestazioni assicurative (risarcimento in caso di danno totale).

9 Durata del contratto

Le coperture assicurative iniziano con la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 2 delle presenti disposizioni, e durano fino al giorno indicato come scadenza nella polizza. Il contratto dura di regola un anno.

10 Rinnovo del contratto

Il contratto si rinnova tacitamente di un anno se non viene disdetto per iscritto almeno un mese prima della scadenza da una delle parti contraenti. La disdetta deve pervenire a smile.direct al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di disdetta. In caso di rinnovo del contratto, è dovuto un nuovo premio annuo.

Se nel periodo di validità del contratto le basi di calcolo dei premi (tariffa) o le basi contrattuali (CGA o le CPA) sono modificati, smile.direct è autorizzata a richiedere l'adeguamento del contratto a partire dall'anno assicurativo successivo. A tale scopo è tenuta a notificare allo stipulante le nuove disposizioni contrattuali al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno assicurativo.

Se lo stipulante non è d'accordo con la nuova regolazione del contratto, egli può disdirlo per la fine dell'anno d'assicurazione. La disdetta deve pervenire a smile.direct al più tardi l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione in corso.

11 Fine del contratto

Se la disdetta avviene entro i termini previsti, il contratto cessa alla data della scadenza.

In caso di nuova regolazione del contratto e conseguente disdetta da parte dello stipulante entro i termini previsti ai sensi dell'art. 10, cpv. 3 delle presenti Condizioni generali d'assicurazione il contratto termina alla fine dell'anno d'assicurazione.

In caso di modifica di un fatto rilevante e successiva disdetta da parte di smile.direct entro 14 giorni, il contratto cessa entro 4 settimane dal recapito della notifica di recesso allo stipulante (o al nuovo detentore).

In caso di disdetta da parte di smile.direct in seguito a violazione dell'obbligo di dichiarazione secondo gli art. 4 e 5 delle presenti disposizioni, il contratto termina al momento del recapito della disdetta allo stipulante.

In caso di disdetta in seguito a un sinistro per il quale smile.direct è tenuta al risarcimento dei danni, il contratto cessa 14 giorni dopo il recapito della disdetta allo stipulante. La disdetta deve essere notificata al più tardi al momento del versamento delle prestazioni assicurative.

Se in caso di sinistro coperto lo stipulante disdice il contratto entro al massimo 14 giorni dopo essere venuto a conoscenza dell'avvenuto pagamento, il contratto cessa 14 giorni dopo il recapito della disdetta a smile.direct.

Se cambia il detentore del veicolo assicurato (cambiamento del detentore) e se un nuovo attestato d'assicurazione emesso da un'altra compagnia d'assicurazione è attivato presso l'Ufficio della circolazione, il contratto cessa alla data d'emissione della nuova licenza di circolazione.

In caso d'attivazione di un nuovo attestato d'assicurazione emesso da un'altra compagnia d'assicurazione in seguito a cambiamento del veicolo, rimessa in circolazione dopo il deposito delle targhe per un periodo di almeno 14 giorni, messa in circolazione di targhe trasferibili o cambio del Cantone, il contratto termina alla data di cambiamento dell'Ufficio della circolazione.

Se il detentore del veicolo trasferisce il proprio domicilio all'estero (ad eccezione del Principato del Liechtenstein) il contratto cessa al momento del deposito delle targhe svizzere, al più tardi però alla scadenza dell'anno di assicurazione.

12 Sospensione del contratto (deposito delle targhe)

Se le targhe del veicolo assicurato vengono depositate presso l'Ufficio della circolazione, l'assicurazione rimane sospesa fino alla rimessa in circolazione tramite un nuovo attestato d'assicurazione emesso da smile.direct. Durante il periodo di deposito delle targhe, rimane in vigore la copertura dei rischi assicurati dalla casco parziale. I danni in seguito a collisione continuano ad essere rimangono assicurati a meno che non intervengano su strade aperte alla circolazione pubblica.

Lo sconto per la sospensione ammonta al:

- 100% per l'assicurazione responsabilità civile, la rinuncia alla riduzione e al regresso in caso di colpa grave, infortunio occupanti e Assistance;
- 90% per l'assicurazione casco totale;
- 50% per l'assicurazione casco parziale.

Non appena l'Ufficio della circolazione notifica il deposito delle targhe a smile.direct, l'accredito dello sconto – pro rata temporis dalla data del deposito fino alla prossima scadenza del premio – viene conteggiato con un eventuale premio ancora dovuto o rimborsato.

Se lo stipulante desidera sospendere tutte le coperture previste dal contratto d'assicurazione, deve darne notifica scritta o telefonica. Tale modifica diventa effettiva al più presto alla data di notifica dello stipulante.

13 Cessione delle prestazioni assicurate

Senza l'esplicito accordo di smile.direct, i diritti alle prestazioni assicurate non possono essere né ceduti né costituiti in pegno prima del loro definitivo calcolo.

14 Diritto applicabile

Il presente contratto è retto dalla polizza, dalle Condizioni generali d'assicurazione (CGA), da eventuali CPA, dalla Legge sulla circolazione stradale (LCStr) e dalla Legge sul contratto d'assicurazione (LCA).

15 Assicuratore

I rischi in merito alla presente assicurazione veicoli a motore sono assicurati da:

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo.

Responsabile per la presente assicurazione veicoli a motore è: smile.direct assicurazioni (denominata in seguito smile.direct), una società affiliata della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, con sede in Hertistrasse 25, 8304 Wallisellen.

16 Adempimento del contratto e foro competente

L'assicuratore (ai sensi dell'art. 15) deve adempiere i suoi obblighi derivanti dal presente contratto di assicurazione presso il domicilio o la sede dell'assicurato o dello stipulante in Svizzera.

In caso di controversie giuridiche l'assicurato può scegliere tra il foro ordinario oppure il proprio domicilio svizzero o la propria sede svizzera.

17 Riduzione e regresso

smile.direct può procedere a una riduzione della prestazione o un regresso nei confronti dello stipulante o delle persone assicurate nella misura in cui le presenti disposizioni o la legislazione svizzera permettano per legge un rifiuto o una riduzione delle prestazioni. Per esempio, in caso di:

- limitazioni della copertura ai sensi delle disposizioni generali, paragrafo C;
- abuso delle targhe trasferibili nonché impiego delle targhe contrario alle disposizioni di legge e di contratto;
- violazione degli obblighi relativi alla stipula del contratto (violazione dell'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 4 delle presenti disposizioni);
- comportamento non conforme al contratto in caso di sinistro;
- sinistro causato da colpa grave.

Il diritto di regresso comprende le prestazioni assicurative erogate, comprensive degli onorari per avvocati e delle spese giudiziarie pagati. Un regresso può avvenire anche dopo l'estinzione della presente assicurazione in caso di pretese in base alla Carta internazionale d'assicurazione o da assicurazioni obbligatorie estere.

In caso di regresso, le prestazioni erogate vanno rimborsate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. Il mancato pagamento entro un termine di 14 giorni dalla diffida comporta l'estinzione dell'intero contratto. Rimane inoltre riservato il diritto di regresso.

18 Rinuncia alla riduzione della prestazione e al regresso in caso di colpa grave

smile.direct rinuncia al suo diritto contrattuale o legale di riduzione delle prestazioni o di regresso per gli eventi assicurati causati per colpa grave dallo stipulante o dal conducente del veicolo indicato nella polizza.

smile.direct non rinuncia al suo diritto di riduzione delle prestazioni o di regresso se il conducente:

- ha causato l'evento in stato d'ebrietà o in stato di inattitudine;
- si sottrae o si oppone intenzionalmente a un esame del sangue o a un test alcolemico o a un altro esame imposto dalla legge;
- al momento dell'evento superava fortemente la velocità massima consentita. Si considerano forti superamenti della velocità massima consentita le velocità definite nell'art. 90 cpv.4 LCStr;
- al momento dell'evento assicurato non ha ancora 25 anni (giorno di riferimento: 25° compleanno) oppure possiede da meno di 2 anni la licenza che lo autorizza a condurre il veicolo assicurato;
- deve assumersi una colpa per il furto del veicolo.

A seconda di quanto pattuito nella polizza vale quanto segue:

18.1 Rinuncia in caso di colpa grave silver

La rinuncia alla riduzione delle prestazioni e al regresso ai sensi dell'art. 18 vale per l'assicurazione responsabilità civile obbligatoria.

18.2 Rinuncia in caso di colpa grave gold

La rinuncia alla riduzione delle prestazioni e al regresso ai sensi dell'art. 18 vale per tutti i tipi di assicurazione stipulati in base alla polizza (secondo l'art. 2).

19 Comunicazioni

Le richieste di servizio e di consulenza possono essere inoltrate a smile.direct per via telefonica, elettronica o per iscritto:

Centro servizi: 0844 848 444 (24 h)	Corrispondenza:
Internet: www.smile-direct.ch	smile.direct assicurazioni
E-mail: info @smile-direct.ch	Hertistrasse 25
	8304 Wallisellen

Oltre alle possibilità di contatto suindicate, per le notifiche e le richieste riguardanti i sinistri nonché come centrale d'emergenza per le prestazioni Assistance è a disposizione il seguente numero gratuito:

Numero d'emergenza: 0800 848 488 (24 h)

I sinistri e i casi d'emergenza devono essere comunicati immediatamente per telefono o elettronicamente. Gli altri obblighi degli assicurati in caso di sinistro sono regolati nelle presenti condizioni nei singoli tipi di assicurazione e di copertura. In caso di violazione colposa di tali obblighi, la prestazione viene rifiutata o diminuita, a meno che l'assicurato non dimostri che tale comportamento non abbia inciso né sul danno né sulle relative conseguenze.

B Oggetto del contratto

20 Veicoli assicurati

Sono assicurati i veicoli designati nella polizza.

21 Veicolo di sostituzione

Se in luogo del veicolo assicurato, viene utilizzato un veicolo di sostituzione della stessa categoria e della medesima categoria di prezzo, le assicurazioni stipulate in base alla polizza valgono anche per il veicolo di sostituzione alle seguenti condizioni:

- l'autorizzazione a circolare per il veicolo di sostituzione è stata richiesta all'ufficio competente;
- il veicolo di sostituzione circola con le targhe indicate nella polizza.

Se il veicolo di sostituzione viene utilizzato per oltre 30 giorni consecutivi, occorre darne comunicazione a smile.direct.

Se è stata stipulata un'assicurazione casco, questa vale per il veicolo sostituito nell'ambito della copertura casco parziale; per gli eventi di collisione invece unicamente se il sinistro non è avvenuto su una strada aperta alla circolazione pubblica.

Se il veicolo di sostituzione non viene più utilizzato o il veicolo sostituito viene rimesso in circolazione con le sue targhe, l'assicurazione per il veicolo di sostituzione si estingue.

Se lo stipulante non avvisa smile.direct o non richiede l'autorizzazione a circolare all'autorità competente, decade qualsiasi obbligo di prestazione in caso di sinistro nei confronti dello stipulante e delle persone assicurate. Allo stipulante sarà richiesto il rimborso delle prestazioni che, ai sensi della Legge sulla circolazione stradale, vanno pagate direttamente alle persone lese.

22 Targhe trasferibili

In caso di targhe trasferibili, l'assicurazione vale integralmente per il veicolo munito di ambedue le targhe. In caso di sinistro del veicolo sprovvisto di targhe, l'assicurazione vale solo se lo stesso non si è verificato su strade aperte alla circolazione pubblica. Se si utilizzano ambedue i veicoli contemporaneamente su strade aperte alla circolazione pubblica, la copertura decade per entrambi i veicoli. Allo stipulante sarà richiesto il rimborso delle prestazioni che, ai sensi della Legge sulla circolazione stradale, vanno pagate direttamente alle persone lese.

23 Validità territoriale

Fatte salve le disposizioni particolari, l'assicurazione copre i sinistri verificatisi:

- in Europa secondo il relativo ambito di copertura attuale della Carta internazionale d'assicurazione (i paesi che sono sospesi dalla convenzione sono in ogni caso considerati non assicurati);
- negli altri Stati del Mediterraneo;
- nelle isole mediterranee.

Per il trasporto via mare la copertura vale integralmente, a condizione che i luoghi di partenza e d'arrivo si trovino nell'ambito di validità territoriale.

24 Validità temporale

L'assicurazione copre i danni verificatisi nel corso della durata contrattuale.

C Restrizioni della copertura

Se le circostanze descritte sotto erano riconoscibili per i passeggeri o se prestando la dovuta attenzione avrebbero dovuto esserlo, per i passeggeri valgono per analogia le stesse esclusioni e restrizioni di copertura.

C1 Assicurazione responsabilità civile

25 Danni propri

Sono escluse dall'assicurazione le pretese:

- del detentore, ad eccezione dei diritti derivanti da lesioni corporali causate da persone di cui è responsabile ai sensi della legge sulla circolazione;
- per danni materiali del coniuge del detentore, dei suoi parenti in linea discendente ed ascendente e dei suoi fratelli e sorelle che vivono in comunione domestica con lui;
- per danni al veicolo assicurato, al rimorchio, a veicoli rimorchiati o spinti come pure per danni a cose fissate a questo veicolo o da esso trasportate. L'assicurazione copre però le pretese per oggetti che altre persone lese non menzionate in questa cifra portano con sé, in particolare bagagli e simili.

26 Corse illecite

L'assicurazione non copre le pretese di persone che hanno sottratto il veicolo assicurato o che erano a conoscenza della sottrazione.

27 Motorismo

Non vi è alcuna copertura assicurativa in caso di partecipazione a corse, rally e competizioni simili, per ogni tipo di spostamento con il veicolo su percorsi di gara o di prova nonché durante corsi di guida sportiva. In Svizzera o nel Principato del Liechtenstein la copertura assicurativa è tuttavia data, se l'organizzatore non ha stipulato l'assicurazione prevista dalla legge. All'estero la copertura assicurativa sussiste, se le pretese della parte lesa cadono sotto il diritto svizzero o del Principato del Liechtenstein.

28 Incendio, esplosione ed energia nucleare

Qualora la somma d'assicurazione superi CHF 5 milioni, le prestazioni per il risarcimento di danni causati da incendio, esplosione o energia nucleare (con riserva del cpv. 2 del presente articolo) come pure le spese di prevenzione di danni restano limitate a un totale di CHF 5 milioni per sinistro.

L'assicurazione non copre le pretese derivanti da danni di cui si risponde secondo la legislazione sull'energia nucleare.

29 Prestazioni legali alle parti lese rimborsabili dallo stipulante

L'assicurazione non copre la responsabilità civile:

- a) dei conducenti del veicolo che non sono in possesso della necessaria licenza di condurre prescritta dalla legge o dei conducenti con la licenza per allievi che guidano senza l'accompagnatore prescritto dalla legge; inoltre delle persone che erano a conoscenza di tale mancanza;
- b) delle persone che hanno utilizzato il veicolo a loro affidato per corse a cui non erano autorizzate;
- c) delle persone che hanno sottratto il veicolo o che erano a conoscenza della sottrazione;
- d) in caso di corse non autorizzate dalle autorità;
- e) derivante dal trasporto di merci pericolose ai sensi della Legge Svizzera sulla circolazione stradale nonché dall'uso del veicolo a motore per il trasporto professionale di persone o il noleggio professionale del veicolo, salvo se stabilito diversamente nel contratto (CPA).

Tali restrizioni nei confronti delle parti lese valgono unicamente se le disposizioni legali le autorizzano.

C2 Assicurazione casco

30 Danni d'esercizio

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per danni d'esercizio, di rottura o in seguito a logorio del materiale, in particolare anche derivanti dalla rottura di molle provocate dalle scosse subite dal veicolo sul percorso o danni causati dal carico (ad eccezione di quelli derivanti da un evento assicurato in caso di collisione).

Non sono inoltre coperti i danni causati dalla mancanza d'olio, in seguito a mancanza o congelamento dell'acqua refrigerante e i danni riguardanti esclusivamente le batterie.

C3 Esclusioni condivise dall'assicurazione casco, infortunio occupanti e Assistance

31 Motorismo

Non vi è alcuna copertura assicurativa in caso di partecipazione a corse, rally e competizioni simili, per ogni tipo di spostamento con il veicolo su percorsi di gara o di prova nonché durante corsi di guida sportiva.

32 Delitti e trasgressioni

Non sono assicurati i danni in seguito a delitto o trasgressione intenzionali o al relativo tentativo.

33 Mancanza dell'autorizzazione/accordo

Non sussiste alcuna copertura se il conducente del veicolo assicurato non è in possesso della necessaria licenza di condurre prescritta dalla legge o se conducenti con la licenza per allievi guidano senza l'accompagnatore prescritto dalla legge.

Non sono assicurate le corse non autorizzate dalle autorità e le persone che hanno utilizzato il veicolo a loro affidato per corse a cui non erano autorizzate.

Salvo accordo contrario nella polizza, non esiste alcuna copertura assicurativa per i danni derivanti dal trasporto di merci pericolose ai sensi della Legge Svizzera sulla circolazione stradale nonché dall'uso del veicolo a motore per il trasporto professionale di persone o il noleggio professionale del veicolo. È ritenuto uso professionale ogni tipo di utilizzo che richiede un'autorizzazione delle autorità.

34 Eventi bellici

L'assicurazione non copre i danni in caso di eventi bellici, violazione della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, rivolte e le misure prese per combatterli, a meno che lo stipulante non dimostri che i danni non hanno relazione alcuna con questi eventi.

35 Disordini

L'assicurazione non copre i danni in caso di disordini interni (violenze contro persone o cose commesse in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure adottate per combatterli, a meno che non si dimostri in modo credibile che la persona assicurata ha preso tutte le precauzioni ragionevoli per evitare il danno.

36 Terremoti, eruzioni vulcaniche e trasmutazione del nucleo atomico

L'assicurazione non copre i danni derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche e trasmutazione del nucleo atomico, a meno che non si dimostri che tali danni non hanno relazione alcuna con questi eventi.

Non vengono erogate prestazioni per danni derivanti dagli effetti di raggi ionizzanti.

37 Requisizione del veicolo

L'assicurazione non copre i danni che si verificano durante la requisizione del veicolo da parte delle autorità.

C4 Assicurazione infortunio occupanti

38 Infortunio

Non si considerano infortuni:

- a) le malattie di ogni genere;
- b) le lesioni corporali causate da interventi medici non effettuati a causa di un infortunio assicurato;
- c) il suicidio e l'automutilazione o il tentativo di compiere questi atti, a meno che l'avente diritto non dimostri che tale gesto sia stato compiuto in uno stato di totale incapacità di discernimento;
- d) i danni alla salute provocati dall'effetto di radiazioni ionizzanti di ogni genere, in particolare anche dalla trasmutazione del nucleo atomico.

39 Fattori estranei all'infortunio

Se le lesioni corporali e i danni alla salute sono solo una conseguenza parziale del sinistro assicurato, l'indennità giornaliera, per degenza ospedaliera e di invalidità nonché le prestazioni in caso di decesso vengono ridotte tenendo conto in maniera adeguata delle parti di causalità naturali inerenti ai fattori estranei all'infortunio.

40 Posti a sedere

L'assicurazione non copre le persone che viaggiano sul veicolo senza occupare uno dei posti regolari.

In caso di occupazione del veicolo superiore al numero dei posti a sedere, le prestazioni saranno ridotte in proporzione al numero dei posti regolari e al numero delle persone a bordo del veicolo.

41 Medicinali, droghe o sostanze chimiche

L'assicurazione non copre le lesioni corporali e i danni alla salute conseguenti ad assunzione intenzionale (e non per ragioni mediche) di medicinali, droghe o sostanze chimiche.

Disposizioni per l'assicurazione responsabilità civile

42 Pretese di responsabilità civile assicurate

È assicurata la responsabilità civile derivante:

- dall'esercizio del veicolo designato nella polizza, del suo rimorchio o di un veicolo a motore trainato dallo stesso;
- da incidenti stradali cagionati da tale veicolo quando non è in esercizio;
- da prestazioni di soccorso in seguito a infortuni dei veicoli summenzionati;
- da rimorchi sganciati (l'assicurato ha usato il rimorchio al momento dell'infortunio o immediatamente prima. In caso di più veicoli da rimorchio valgono le disposizioni dell'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli).

Sussiste inoltre copertura assicurativa per le pretese di diritto civile derivanti da infortuni verificatisi nel salire e scendere, nell'aprire o nel chiudere gli accessi al veicolo a motore, nell'agganciare o sganciare un rimorchio o un altro motoveicolo trainato.

43 Prestazioni assicurate

smile.direct protegge il detentore indicato nella polizza nonché le persone per le quali egli è responsabile ai sensi delle leggi sulla circolazione stradale (ad es. conducente) – contro le pretese fondate sulle disposizioni legali in materia di responsabilità civile per:

Danni corporali: danni in seguito a ferimento o uccisione di persone. L'assicurazione comprende il pagamento delle pretese giustificate e la difesa contro le pretese ingiustificate.

Danni materiali: danni in seguito a distruzione o danneggiamento di cose. L'assicurazione comprende il pagamento delle pretese giustificate, la difesa contro le pretese ingiustificate nonché i costi di prevenzione dei danni, ossia i costi a carico delle persone menzionate in questa cifra e derivanti dalle misure opportunamente adottate per prevenire un sinistro assicurato imprevisto e imminente.

Tali prestazioni per i danni corporali e materiali sono limitate alle somme d'assicurazione indicate nella polizza e comprendono, senza pregiudizio dei diritti della parte lesa, eventuali interessi di danno, onorari per avvocati e spese giudiziarie.

44 Franchigia

La franchigia stabilita nella polizza vale per ogni sinistro per il quale smile.direct deve erogare delle prestazioni. Lo stipulante è tenuto a versare tale importo entro 30 giorni a smile.direct, indipendentemente da chi guidava il veicolo al momento del sinistro.

Una franchigia concordata per i giovani conducenti vale solo se al momento dell'evento assicurato il conducente non ha ancora 25 anni (giorno di riferimento: 25° compleanno).

Una franchigia concordata per nuovi conducenti vale solo se la persona, di età superiore ai 25 anni (giorno di riferimento: 25° compleanno), al momento dell'evento assicurato possiede da meno di due anni la licenza che la autorizza a condurre il veicolo assicurato. Per il calcolo di questo termine non si considera la licenza per allievo conducente.

Il mancato pagamento, entro un termine di 14 giorni dalla diffida, comporta l'estinzione integrale del contratto. Rimane inoltre riservata la richiesta di pagamento della franchigia.

La franchigia non si applica in caso di:

- collisioni senza colpa del detentore o del conducente e in caso di uso illecito a condizione che la sottrazione del veicolo non sia in alcun modo imputabile a persone assicurate;
- sinistri intervenuti durante lezioni di guida con un maestro di guida riconosciuto dalle autorità o durante l'esame di guida ufficiale;
- sinistri causati da un veicolo che non è in esercizio.

45 Sistema del grado di premio

Gradi di premio in % del premio base:

1: 40%	4: 55%	7: 80%	10: 110%	13: 140%
2: 45%	5: 60%	8: 90%	11: 120%	14: 150%
3: 50%	6: 70%	9: 100%	12: 130%	15: 160%

Il grado di premio determinante al momento della stipula o del rinnovo del contratto è indicato nella polizza.

In mancanza di sinistri nell'anno d'assicurazione scaduto, il nuovo premio annuo viene calcolato secondo il prossimo grado inferiore.

In caso di pagamenti oppure riserve in seguito a sinistro, il premio viene aumentato di 4 gradi per ogni sinistro nell'anno d'assicurazione successivo. Questo vale anche se la questione della colpa non è stata ancora chiarita definitivamente.

Se il sinistro si rivela successivamente privo di conseguenze, il grado di premio viene corretto.

Non vi è alcun aumento del grado del bonus:

- se le prestazioni vengono rimborsate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione;
- in caso di sinistri per i quali non è dovuta alcuna franchigia, secondo l'art. 44;

A seconda di quanto convenuto nella polizza vale quanto segue:

45.1 Protezione del bonus silver

In ogni anno d'assicurazione al primo sinistro che avrebbe come conseguenza il cambiamento del grado di premio smile.direct rinuncia a una retrogradazione nel sistema del grado di premio secondo l'art. 45.

45.2 Protezione del bonus gold

Indipendentemente dal numero di sinistri in un anno d'assicurazione smile.direct rinuncia alla retrogradazione nel sistema del grado di premio secondo l'art. 45.

46 Procedura in caso di sinistro

Solo smile.direct è autorizzata a condurre le trattative con la parte lesa, concludere accordi e intentare processi riguardanti pretese di responsabilità civile. Per le trattative riguardanti il sinistro essa è autorizzata a incaricare uffici esterni quali rappresentanti. La liquidazione del sinistro è vincolante per l'assicurato a tutti gli effetti. Quest'ultimo non è autorizzato né a effettuare pagamenti né a riconoscere pretese. Egli è tenuto a notificare immediatamente i sinistri e a coadiuvare smile.direct nell'accertamenti delle circostanze dell'evento.

Dopo la notifica telefonica o elettronica del sinistro, smile.direct liquida il sinistro. smile.direct ha il diritto di richiedere una ulteriore notifica scritta del sinistro, anche se questi è già stato comunicato per telefono o elettronicamente.

47 Rischi e danni assicurati

L'assicurazione copre i danni al veicolo in movimento, quando è fermo o durante il trasporto via mare o via terra. Se concordato nella polizza, l'assicurazione comprende una

- a) casco totale secondo l'art. 47.1 fino all'art. 47.10;
- b) casco parziale secondo l'art. 47.2 fino all'art. 47.10.

47.1 Collisione

I danni al veicolo a motore causati da eventi esterni, improvvisi e violenti. Si intendono in particolare i danni dovuti a urti, scontri, cadute, sprofondamenti, anche quando intervengono in seguito a danni d'esercizio, di rottura o dovuti a logorio; sono inoltre coperti i danni a seguito di atti di vandalismo o di malvagità commessi da terzi.

47.2 Incendio

I danni dovuti a incendio (originati da cause interne o esterne), fulmini, cortocircuito, esplosione e spegnimento. Non sono assicurati i danni da abbruciacchiature e i danni a componenti elettrici ed elettronici causati da difetti interni.

L'assicurazione copre anche i sinistri causati dalla caduta di aeromobili o di veicoli spaziali o di parti di essi.

47.3 Rischi alpini

I danni dovuti agli effetti diretti di caduta sassi (danni dovuti a pietre che cadono sul veicolo), scoscendimenti, frane, valanghe, masse di neve, pressione del ghiaccio e della neve.

47.4 Uragani, piene e inondazioni

I danni dovuti a uragani (velocità del vento di almeno 75 km/h, che nelle immediate vicinanze provoca lo sradicamento di alberi o lo scopercchiamento di edifici), nonché a piene o inondazioni.

47.5 Collisione con animali

I danni in seguito a collisioni con animali. Non sono assicurati i danni dovuti a manovre per evitare la collisione con animali.

47.6 Morso di martore

I danni causati da morsi di martore.

47.7 Grandinata

I danni alla carrozzeria dovuti alla grandine.

47.8 Rottura vetri

A seconda di quanto convenuto nella polizza vale quanto segue:

Rottura vetri silver: rottura del parabrezza, dei finestrini laterali, del lunotto e del tettuccio panoramico in vetro. L'assicurazione copre anche i materiali impiegati in sostituzione del vetro.

Rottura vetri gold: danni causati dalla rottura di parti in vetro del veicolo (incl. piccoli vetri come i fari, le frecce ecc.). Sono assicurati anche i materiali impiegati in sostituzione del vetro. L'assicurazione copre anche le lampade a incandescenza e i diodi luminosi (LED), a condizione che vengano distrutti in occasione della rottura dei vetri.

47.9 Vandalismo

I danni derivanti da atti di vandalismo o di malvagità commessi da terzi ignoti, quali danneggiamento delle antenne, dei retrovisori, dei fregi originali o dei tergicristalli, foratura dei pneumatici nonché l'introduzione di sostanze dannose nel serbatoio del carburante; la presente enumerazione è esaustiva.

47.10 Furto

I danni derivanti da furto, sottrazione o rapina ai sensi delle disposizioni del codice penale. L'assicurazione copre anche i danneggiamenti del veicolo dovuti a tentativi di furto o di sottrazione per farne uso o di rapina. Non sono assicurati i danni derivanti da appropriazione indebita.

48 Prestazioni assicurate

L'assicurazione copre il veicolo a motore indicato nella polizza, i relativi ricambi, accessori o accessori speciali e utensili. Gli equipaggiamenti e gli accessori che esulano dalla normale dotazione di serie, salvo altro accordo particolare, sono coassicurati fino al 10% del prezzo di listino, senza che sia dovuto un supplemento di premio. Non sono assicurati gli accessori e gli apparecchi che possono essere utilizzati indipendentemente dal veicolo. Per i rimorchi occorre un'assicurazione casco a parte.

In caso di evento assicurato all'estero, smile.direct rimborsa anche un eventuale diritto doganale. Inoltre, in caso di evento assicurato all'estero, smile.direct assume le spese di rimpatrio del veicolo fino a un importo di CHF 1'000, a condizione che il veicolo non possa essere riparato entro 5 giorni lavorativi.

Indipendentemente dal tipo di risarcimento scelto secondo l'art. 48.1 e l'art. 48.2 vale quanto segue:

- a) vengono dedotti dal risarcimento la franchigia accordata contrattualmente e il valore dei residui del veicolo;
- b) il risarcimento massimo ammonta al prezzo d'acquisto pagato per il veicolo. Vengono dedotti da questo importo la franchigia concordata e il valore dei residui del veicolo;
- c) le disposizioni indicate sopra valgono per analogia anche per gli accessori e per i singoli equipaggiamenti speciali;
- d) qualora la cattiva manutenzione, l'usura o danni preesistenti abbiano inciso sostanzialmente sulle spese di riparazione o la riparazione migliori notevolmente lo stato del veicolo lo stipulante deve assumere un'adeguata percentuale di queste spese;
- e) le gomme bucate vengono rimborsate secondo il loro grado d'usura;
- f) danni da grandine: risarcimento in contanti solo in caso di danno totale;
- g) rottura vetri: viene meno il risarcimento se non viene eseguita la sostituzione o la riparazione. Se il danno da rottura non viene rimosso mediante ricambio ma mediante riparazione del vetro da parte di una ditta specializzata autorizzata, i costi di riparazione vengono rimborsati senza deduzione della franchigia pattuita contrattualmente;
- h) danni a piccoli vetri (rottura vetri gold): nel caso in cui un faro o una freccia danneggiata è sostituibile solo come unità (incl. lampadina e/o unità di comando), non viene effettuata alcuna deduzione «nuovo per vecchio». In ogni caso sarà un esperto di autoveicoli (aseai) ad accertare se il ricambio può essere fatto solo per intero oppure se è possibile procurare anche singoli pezzi;
- i) furto: se avviene un risarcimento del danno totale, i diritti di proprietà passano a smile.direct.

A seconda di quanto convenuto nella polizza vale quanto segue:

48.1 Tipo di risarcimento silver

Danno parziale: sono rimborsati i costi per la riparazione al valore venale (p. es. pezzi identici, metodi di riparazione alternativi) del veicolo assicurato e i costi per il rimorchio fino all'officina più vicina in grado di eseguire le riparazioni.

Definizione di danno totale: se i costi di riparazione raggiungono o superano:

- a) nei primi due anni d'esercizio il 65% del risarcimento risultante dalla tabella sottostante;
 - b) oltre i due anni di esercizio il valore venale del veicolo;
 - c) o se il veicolo rubato non viene ritrovato entro 30 giorni;
- vengono risarciti i valori riportati qui sotto (in percento del valore di listino o del valore a nuovo dichiarato), calcolati per mesi d'esercizio.

Tabella dei risarcimenti per danni totali:

nel 1° anno: 90%	nel 5° anno: 60–50%
nel 2° anno: 90–80%	nel 6° anno: 50–40%
nel 3° anno: 80–70%	oltre 6 anni: valore di rimpiazzo
nel 4° anno: 70–60%	

48.2 Tipo di risarcimento gold

Danno parziale: sono rimborsati i costi per la riparazione al valore venale (p. es. pezzi identici, metodi di riparazione alternativi) del veicolo assicurato e i costi per il rimorchio fino all'officina più vicina in grado di eseguire le riparazioni.

Come conseguenza di un evento casco assicurato, smile.direct rimborsa fino a un massimo di CHF 500 per ogni sinistro:

- le spese di sosta;
- le spese di pulizia dell'interno della vettura;
- una vettura di sostituzione equivalente durante il periodo della riparazione.

Definizione di danno totale: se i costi di riparazione raggiungono o superano:

- nei primi due anni d'esercizio il 65% del risarcimento risultante dalla tabella sottostante;
- oltre i due anni di esercizio il valore venale del veicolo;
- o se il veicolo rubato non viene ritrovato entro 30 giorni; vengono risarciti i valori riportati qui sotto (in percento del valore di listino o del valore a nuovo dichiarato), calcolati per mesi d'esercizio.

Tabella dei risarcimenti per danni totali:

nel 1° anno: 95%	nel 5° anno: 70–60%
nel 2° anno: 95–90%	nel 6° anno: 60–50%
nel 3° anno: 90–80%	nel 7° anno: 50–40%
nel 4° anno: 80–70%	oltre 7 anni: valore di rimpiazzo

49 Danni di parcheggio

In deroga alle disposizioni in merito alla franchigia e al grado di premio ai sensi degli art. 51 e 52 i danni al veicolo parcheggiato dovuti all'uso di violenza da terzi ignoti sono assicurati senza franchigia e senza perdita di bonus.

A seconda di quanto convenuto nella polizza vale quanto segue:

49.1 Danni di parcheggio silver

Le prestazioni per evento sono limitate alla somma indicata nella polizza.

49.2 Danni di parcheggio gold

Le prestazioni per evento sono assicurate senza limitazioni di somma. Inoltre, con l'inclusione di tale copertura complementare, il risarcimento casco delle collisioni viene esteso alle spese di ripristino della carrozzeria in seguito a imbrattamenti da parte di terzi ignoti.

50 Effetti personali

Sono assicurati i danneggiamenti o la perdita degli effetti personali del conducente e dei passeggeri in seguito ad un evento casco assicurato ai sensi dell'art. 47.

Viene risarcita la riparazione. Se i costi di riparazione sono pari o superiori al valore venale o se l'oggetto andato perduto non viene ritrovato entro 30 giorni, viene risarcito il valore a nuovo.

Le prestazioni complessive sono limitate alla somma specificata nella polizza. I valori soggettivi non vengono risarciti. Il furto è coperto unicamente se al momento dello stesso gli effetti si trovavano nella vettura perfettamente chiusa.

A seconda di quanto convenuto nella polizza vale quanto segue:

50.1 Effetti personali silver

Non sono assicurati: denaro contante, titoli, carte di credito e abbonamenti, oggetti di valore (gioielli, pietre preziose, perle ecc.), merci e oggetti che servono all'esercizio di una professione, supporti audio e d'immagini, hardware e software di EED, impianti telefonici e radiotrasmettenti portatili, apparecchi radiofonici e televisori, apparecchi di navigazione portatili, fax, macchine fotografiche e videocamere.

50.2 Effetti personali gold

Sono inoltre assicurati gli apparecchi elettronici, ma con una deduzione annua del 20% sul prezzo d'acquisto pagato.

Non sono assicurati: denaro contante, titoli, carte di credito e abbonamenti, oggetti di valore (gioielli, pietre preziose, perle ecc.), merci e oggetti che servono all'esercizio di una professione.

51 Franchigia

La franchigia menzionata nella polizza per i danni da collisione (art. 47.1) e i danni casco parziale (art. da 47.2 a 47.10) vale per sinistro ed è preliminarmente a carico dello stipulante, indipendentemente da chi guidava il veicolo al momento del sinistro.

52 Sistema del grado di premio

Gradi di premio in % del premio base:

1: 40%	4: 55%	7: 80%	10: 110%	13: 140%
2: 45%	5: 60%	8: 90%	11: 120%	14: 150%
3: 50%	6: 70%	9: 100%	12: 130%	15: 160%

Il grado di premio determinante al momento della stipula o del rinnovo del contratto è indicato nella polizza.

I gradi di premio valgono a condizione che la collisione (art. 47.1) sia assicurata. In mancanza di sinistri nell'anno d'assicurazione scaduto, il nuovo premio annuo è calcolato secondo il prossimo grado inferiore.

In caso di pagamenti oppure di riserve per danni da collisione (art. 47.1), il premio viene aumentato di 4 gradi per ogni sinistro nell'anno d'assicurazione successivo. Questo vale anche se la questione della colpa non è stata ancora chiarita definitivamente.

Se il sinistro si rivela successivamente privo di conseguenze, il grado di premio viene corretto.

Non vi è alcun aumento del grado del bonus:

- se le prestazioni vengono rimborsate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione;
- se il danno di collisione è dovuto a corse illecite effettuate da persone che hanno sottratto il veicolo assicurato senza che si possa imputare una colpa alla persona assicurata;
- in caso di pagamenti o di accantonamenti senza che si possa attribuire una colpa a una persona assicurata e se il risarcimento del valore di riacquisto è stato effettuato al 100% dal terzo responsabile civile o dal suo assicuratore.

A seconda di quanto convenuto nella polizza vale inoltre quanto segue:

52.1 Protezione del bonus silver

In ogni anno d'assicurazione per il primo evento di sinistro che avrebbe per conseguenza un cambiamento del grado di premio, smile.direct rinuncia alla retrogradazione nel sistema del grado di premio secondo l'art. 52.

52.2 Protezione del bonus gold

Indipendentemente dal numero di sinistri in un anno d'assicurazione smile.direct rinuncia alla retrogradazione nel sistema del grado di premio secondo l'art. 52.

53 Procedura in caso di sinistro

I sinistri devono essere immediatamente notificati telefonicamente o elettronicamente. smile.direct ha il diritto di richiedere una ulteriore notifica scritta del sinistro, anche se questi è già stato comunicato per telefono o elettronicamente. smile.direct decide in merito ai necessari accertamenti e all'assunzione di prove.

Danni derivanti da furto, atti di vandalismo nonché ai veicoli parcheggiati devono essere notificati alla polizia. In caso di collisioni con animali si deve avvertire il guardiacaccia. Per il resto vanno adottate tutte le misure necessarie a chiarire le circostanze, a limitare il danno e i necessari giustificativi devono essere messi a disposizione.

Le riparazioni al veicolo possono essere eseguite solo dopo l'approvazione di smile.direct tramite il suo esperto o direttamente all'officina autorizzata.

54 Definizioni

È considerato anno d'esercizio il periodo di 12 mesi, calcolato la prima volta dalla prima messa in circolazione del veicolo. Entro un anno d'esercizio viene computato proporzionalmente il tempo trascorso fino all'insorgere del sinistro.

Il prezzo di catalogo o il valore a nuovo dichiarato corrisponde al prezzo di listino ufficiale valevole al momento della prima messa in circolazione del veicolo (in più l'eventuale imposta sul valore aggiunto pagata). Se non esiste un tale prezzo di listino (ad esempio in caso di costruzioni speciali), è determinante il prezzo pagato per il veicolo nuovo di fabbrica.

Per valore di sostituzione si intende l'importo necessario il giorno di riferimento per acquistare un veicolo equivalente e di tipo simile, ufficialmente collaudato negli ultimi 12 mesi.

Il valore venale è l'importo ricavato con la vendita del veicolo non danneggiato, compresi gli equipaggiamenti e gli accessori al momento dell'evento assicurato. Va tenuto conto della durata d'esercizio, dei chilometri percorsi, della negoziabilità sul mercato e dello stato in cui si trova il veicolo. La valutazione del valore di sostituzione e del valore venale del veicolo avviene conformemente alle direttive dell'Associazione svizzera esperti automobilistici indipendenti (aseai).

Disposizioni per l'assicurazione infortunio occupanti

55 Persone assicurate

È coperta la cerchia di persone specificata nella polizza. L'assicurazione copre pure le persone estranee al veicolo che in caso d'infortunio o guasto del veicolo dichiarato prestano soccorso ai passeggeri (soccorritori in caso di infortunio e guasto), ad esclusione delle persone che prestano soccorso nell'ambito dell'esercizio della loro attività professionale o delle loro funzioni ufficiali.

56 Rischi assicurati

L'assicurazione copre gli infortuni che occorrono alle persone assicurate in relazione all'utilizzo del veicolo dichiarato:

- mentre si trovano nel veicolo nonché salendo o scendendo dallo stesso;
- mentre in seguito a un infortunio o a un guasto del veicolo assicurato prestano soccorso ai suoi occupanti nonché in generale mentre eseguono riparazioni al veicolo lungo il percorso;
- mentre prestano soccorso ad altri utenti della strada nell'ambito di un infortunio della circolazione o di un guasto.

Sono assicurati anche gli infortuni che occorrono ai soccorritori assicurati mentre prestano soccorso.

57 Sinistri assicurati

È considerato infortunio ai sensi della presente assicurazione qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario.

Se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è definitivo, sono equiparate all'infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:

- fratture, lussazioni di articolazioni, lacerazione del menisco, lacerazioni e stiramenti muscolari, lacerazione dei tendini, lesioni dei legamenti, lesioni dei timpani;
- i danni alla salute derivanti dall'aspirazione involontaria di gas oppure vapori nonché dall'ingerimento non intenzionale di sostanze tossiche o corrosive;
- i congelamenti, le insolazioni e i colpi di sole, l'annegamento nonché i danni alla salute provocati dai raggi ultravioletti, ad eccezione dell'eritema solare.

58 Prestazioni assicurate

Se convenuto nella polizza, l'assicurazione comprende:

58.1 Le spese di cura

Le spese di cura sono coperte durante 5 anni dal giorno dell'infortunio. Se l'assicurato ha diritto a prestazioni da un'assicurazione sociale, le prestazioni vengono completate fino all'importo delle spese di cura scaturite.

Sono coperte

- le spese di cura per misure di guarigione, prescritte o eseguite da un medico o dentista nonché le spese ospedaliere e i costi del trattamento;
- soggiorno e vitto per le cure di riabilitazione prescritte da un medico, premesso il consenso di smile.direct;
- per la durata delle misure di guarigione sono coperte anche le spese dei servizi di personale di cura diplomato messo a disposizione da istituti pubblici e privati nonché i costi per il noleggio di apparecchi sanitari;
- le spese per il primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici e mezzi ortopedici ausiliari come pure le spese per la riparazione o sostituzione di tali cose (valore a nuovo).

58.2 I costi di salvataggio, trasporto ed altri costi

I costi di salvataggio, trasporto ed altri costi sono assicurati a condizione che siano le conseguenze di un infortunio e non siano coperti da altre assicurazioni:

- tutti i trasporti della persona assicurata resi necessari in seguito all'infortunio. Per i trasporti con aeromobili solo nella misura in cui siano indispensabili per ragioni mediche o tecniche;
- azioni di salvataggio in favore della persona assicurata;
- azioni per il ricupero della/e salma/e;
- azioni di ricerca fino a CHF 10'000 per persona assicurata.

58.3 L'indennità giornaliera

L'indennità giornaliera viene corrisposta per un massimo di 730 giorni se l'incapacità lavorativa è attestata dal medico. L'obbligo di prestazione scade in ogni caso dopo 5 anni dal giorno dell'infortunio:

- l'indennità giornaliera pattuita viene corrisposta per ogni giorno di incapacità lavorativa assicurato anche per la domenica e i giorni festivi;
- l'incapacità lavorativa parziale dà diritto a un'indennità proporzionale;
- i giovani che al momento dell'evento assicurato non hanno ancora 16 anni (giorno di riferimento: 16° compleanno) non hanno diritto all'indennità giornaliera;
- durante il periodo del necessario soggiorno in ospedale l'indennità giornaliera viene raddoppiata;
- è considerato ospedale ogni stabilimento che ricovera esclusivamente persone infortunate o ammalate e che è sotto sorveglianza di un medico patentato.

58.4 Invalidità

Se in seguito all'infortunio, a cure di guarigione concluse, l'integrità fisica e mentale rimane durevolmente e notevolmente pregiudicata, viene corrisposta un'indennità d'invalidità.

Il danno dell'integrità viene calcolato conformemente alle disposizioni della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). L'indennità ammonta al danno all'integrità (percentuale) moltiplicato per il capitale d'invalidità concordato e viene versata:

- per la parte del grado d'indennità non eccedente il 25%, sulla base della somma assicurata semplice;
- per la parte del grado d'indennità superiore al 25%, ma non eccedente il 50%, sulla base della somma assicurata doppia;
- per la parte del grado d'indennità eccedente il 50%, sulla base della somma assicurata tripla.

58.5 Il capitale di decesso

Il capitale di decesso viene versato se l'assicurato muore in seguito alle conseguenze dell'infortunio entro 5 anni dal giorno dell'infortunio.

Il capitale di decesso pattuito viene versato ai beneficiari elencati di seguito nell'ordine di successione seguente:

- il coniuge;
- i figli in parti uguali. Sono parificati a questi le persone al cui sostentamento e alla cui educazione l'assicurato provvedeva in modo durevole al momento dell'infortunio;
- i genitori in parti uguali;
- i nonni in parti uguali;
- i fratelli e le sorelle in parti uguali. In mancanza di uno di questi, ai suoi figli per la parte a lui spettante.

L'esistenza di un beneficiario esclude tutte le altre persone dalle prestazioni. In mancanza delle persone menzionate è dovuta unicamente l'indennità per le spese funebri.

58.6 Animali trasportati

Se a causa di un incidente sono feriti gli animali domestici trasportati nel veicolo, smile.direct si assume i costi di guarigione da parte di uno specialista nell'ambito della somma indicata nella polizza. La somma assicurata vale per incidente.

Questa assicurazione vale esclusivamente per i trasporti nel veicolo assicurato. È escluso il trasporto nei rimorchi. Non sono assicurati gli animali da reddito o gli animali che sono tenuti o allevati per scopi commerciali.

Se il detentore dell'animale è stato ferito nell'incidente, sono assunti inoltre i costi per il soggiorno in una pensione per animali, fino a un massimo di CHF 1'000.

59 Prestazioni per i soccorritori in caso di guasto e infortunio

Spese di cura:	assicurate
Costi di salvataggio, trasporto e altri costi:	assicurati
Indennità giornaliera:	CHF 25
Invalidità:	CHF 60'000
Capitale di decesso:	CHF 30'000

60 Disposizioni sulle prestazioni complementari

60.1 Doppia assicurazione

Se per la parte delle spese di guarigione che supera le prestazioni previste dalla legge sussistono diverse assicurazioni presso compagnie in possesso di concessione, questa parte viene accreditata complessivamente una sola volta. Le prestazioni che vengono erogate da smile.direct corrispondono al rapporto delle prestazioni da essa coperte rispetto all'importo totale delle prestazioni di tutti gli assicuratori.

Se le spese di guarigione sono assicurate in base all'assicurazione infortuni obbligatoria (LAINF), all'assicurazione malattia (LAMal), all'assicurazione militare, all'assicurazione invalidità o ad altre assicurazioni sociali nazionali o estere, smile.direct versa solo prestazioni complementari. Non assume franchigie, partecipazioni ai costi e detrazioni previste dalla legge.

60.2 Responsabilità civile

Se le spese di guarigione sono state pagate da una terza parte responsabile o dal suo assicuratore, non avviene alcun accredito in base a questo contratto. Se smile.direct viene citata in giudizio al posto del responsabile, l'assicurato è tenuto a cederle i propri diritti relativi alla responsabilità civile fino all'importo delle sue spese.

60.3 Computazione

Se le indennità giornaliere o le prestazioni in capitale sono in concorrenza con pretese di risarcimento danni nei confronti del detentore, esse vengono computate solo nella misura in cui il detentore o conducente debba rispondere di persona. Negli altri casi è permesso cumulare queste prestazioni.

61 Procedura in caso di sinistro

Dopo l'infortunio occorre coinvolgere il più presto possibile un medico patentato e provvedere alle cure adeguate. I medici vanno esentati dal segreto professionale. Per chiarimenti riguardo all'obbligo di prestazione, devono essere permessi anche esami medici eseguiti da medici incaricati da smile.direct. In caso di decesso gli aventi diritto danno il loro consenso all'autopsia.

Disposizioni per l'assicurazione Assistance

Rischi, danni e prestazioni assicurati per evento in seguito a guasto, furto o incidente della circolazione del veicolo assicurato. (Si considerano guasti al veicolo anche gli imprevisti legati alle chiavi o alla benzina).

Se convenuto nella polizza, l'assicurazione comprende:

62 Soccorso stradale, rimorchio e ricupero del veicolo

Se in seguito ai suddetti eventi, il veicolo non è più in grado di circolare, smile.direct organizza e paga il soccorso stradale sul luogo dell'evento o il rimorchio della vettura nell'officina più vicina in grado di eseguire la riparazione, fino a CHF 1'500. I costi delle riparazioni e dei ricambi non sono assicurati.

I costi di ricupero (ripristino del veicolo sulla carreggiata) sono assicurati fino a CHF 2'000.

63 Rimpatrio del veicolo, obblighi e spese doganali

smile.direct organizza e paga il rimpatrio del veicolo fino a:

- a) CHF 1'500 in Svizzera;
- b) CHF 3'000 all'estero;

a condizione che la vettura non possa essere riparata:

- a) in Svizzera, il giorno stesso;
- b) all'estero, entro 5 giorni feriali.

Questa disposizione vale per analogia anche per rimorchi o roulotte in caso di guasto del veicolo da rimorchio, del rimorchio o della roulotte. Se le spese di trasporto in caso di sinistro all'estero superano il valore venale della vettura non danneggiata al momento del sinistro, vengono assunte solo le spese doganali.

64 Pernottamento degli occupanti

Se la vettura non può essere riparata il giorno stesso oppure se, in caso di furto del veicolo, il rimpatrio o il proseguimento del viaggio non può avvenire il giorno stesso, smile.direct organizza e paga il pernottamento fino a CHF 600 per persona assicurata per un massimo di 5 notti (massimo CHF 120 per notte e per persona assicurata).

65 Spese di viaggio

smile.direct organizza e paga fino a CHF 1'500 per occupante i costi di rimpatrio a condizione che il veicolo non possa essere riparato:

- a) in Svizzera, il giorno stesso;
- b) all'estero, entro 5 giorni feriali.

Se gli assicurati desiderano invece proseguire il viaggio verso la destinazione prevista, i costi di proseguimento del viaggio sono limitati a CHF 1'500 per occupante. Se il detentore del veicolo provvede personalmente al rimpatrio del veicolo, smile.direct risarcisce, fino a CHF 1'500, i costi del viaggio per recarsi alla località in cui si trova il veicolo (al posto dei costi di rimpatrio o di proseguimento del viaggio).

Il rimpatrio degli occupanti e del veicolo al domicilio dello stipulante tramite un autista è assicurato se il conducente è malato, ferito o deceduto e nessun altro occupante è in grado di rimpatriare il veicolo.

Scelta del mezzo di trasporto (in linea di principio mezzi di trasporto pubblici):

- a) in Svizzera: biglietto del treno in 1a classe;
- b) all'estero: biglietto del treno in 1a classe o biglietto aereo in economy.

Se il viaggio si svolge in taxi o con una vettura a noleggio, l'indennità è limitata ai costi dei mezzi di trasporto pubblici menzionati sopra.

66 Spese per una vettura a noleggio

A seconda di quanto convenuto nella polizza vale quanto segue:

66.1 Spese per una vettura a noleggio silver

Se, in seguito a un incidente della circolazione, la riparazione del veicolo assicurato non può essere eseguita entro 72 ore dal verificarsi dell'incidento, oltre alle spese di proseguimento del viaggio o di rimpatrio, smile.direct assume l'abituale costo di noleggio di una vettura di sostituzione di identica categoria per il periodo di indisponibilità della vettura, fino a un massimo di CHF 1'000.

In caso di furto all'estero, oltre alle spese di proseguimento del viaggio o di rimpatrio, smile.direct rimborsa l'abituale costo di noleggio di una vettura di sostituzione di identica categoria per il periodo di soggiorno all'estero previsto, fino a un massimo di CHF 1'000.

66.2 Spese per una vettura a noleggio gold

Se, in seguito a un guasto o al furto del veicolo, a un incidente della circolazione, o un evento casco assicurato (ai sensi dell'art. 47) la riparazione del veicolo assicurato non può essere eseguita entro 2 ore dal verificarsi dell'incidento, oltre alle spese di proseguimento del viaggio o di rimpatrio, smile.direct assume l'abituale costo di noleggio di una vettura di sostituzione di identica categoria per il periodo di indisponibilità della vettura, fino a un massimo di CHF 1'500.

67 Ricambi

Se nel più vicino garage idoneo non possono essere recuperati i ricambi necessari in seguito all'evento, smile.direct organizza per quanto possibile il loro immediato recapito. I costi dei ricambi non sono assicurati.

68 Avvisi alle persone

Se smile.direct organizza delle misure Assistance, essa avvisa su richiesta delle persone assicurate i relativi parenti e datori di lavoro sulle circostanze e sulle misure adottate.

69 Procedura in caso di sinistro

I sinistri devono essere notificati immediatamente per telefono. smile.direct mette a disposizione per questo scopo il **numero d'emergenza 0800 848 488** con una disponibilità di 24 ore su 24. Dopo la notifica telefonica, smile.direct regola il sinistro e organizza le prestazioni Assistance.

Se le prestazioni di soccorso sono avviate direttamente dal cliente, senza l'assenso di smile.direct, e in seguito a ciò risultano costi più elevati, lo stipulante assume a proprio carico le relative spese supplementari.